

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 69/2019

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante 5 al Piano di Area "Quadrante Europa", della Regione Veneto – Sezione Pianificazione territoriale strategica e cartografia.
Pratica n. 4179

Codice SITI NATURA 2000: "IT3210008 - Fontanili di Povegliano", "IT3210012 - Val Galina e Progno Borago", "IT3210014 - Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese", "IT3210015 - Palude di Pellegrina", "IT3210019 - Sguazzo di Rivalunga", "IT3210042 - Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", "IT3210043 - Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest".

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Franco Alberti per conto della Regione Veneto – Sezione Pianificazione territoriale strategica e cartografia, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 98672 del 11/03/2019;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie n. 23 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

PRESO ATTO che il piano riguarda la Variante 5 al Piano di Area "Quadrante Europa";

CONSIDERATO che nel comune sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11120 - Tessuto urbano residenziale continuo mediamente denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180

- Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12270 - Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio", "12280 - Grandi impianti di concentrazione e smistamento merci (interporti e simili)", "12410 - Aeroporti civili commerciali", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14120 - Cimiteri vegetati", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "22420 - Pioppeti in coltura", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31184 - Ostrio-quercono a scotano", "31185 - Ostrio-quercono tipico", "31195 - Querco-carpinetto collinare", "31196 - Querco carpineto planiziale", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32211 - Arbusteto", "32300 - Vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33300 - Area a vegetazione rada", "41100 - Ambienti umidi fluviali", "41200 - Ambienti umidi lacuali", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "51240 - Bacini con prevalente altra destinazione produttiva" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono anche all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nel sito: "IT3210008 - Fontanili di Povegliano", "IT3210012 - Val Galina e Progno Borago", "IT3210014 - Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese", "IT3210015 - Palude di Pellegrina", "IT3210019 - Sguazzo di Rivalunga", "IT3210042 - Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", "IT3210043 - Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 2816/2009 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*", "3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*", "6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)", "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Marsilea quadrifolia*, *Himantoglossum adriaticum*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius italicus*, *Gomphus flavipes*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Parnassius apollo*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Coenonympha oedippus*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Barbus caninus*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*,

Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Gavia stellata, Gavia arctica, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Porzana parva, Crex crex, Himantopus himantopus, Pluvialis apricaria, Bubo bubo, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Tadarida teniotis, Hystrix cristata;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015

DICHIARA

che per la Variante 5 al Piano di Area "Quadrante Europa", della Regione Veneto – Sezione Pianificazione territoriale strategica e cartografia è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di non sottrarre o interessare superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Marsilea quadrifolia*, *Himantoglossum adriaticum*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius italicus*, *Gomphus flavipes*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Parnassius apollo*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Coenonympha oedippus*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Barbus caninus*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Tetrao tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Porzana parva*, *Crex crex*, *Himantopus himantopus*, *Pluvialis apricaria*, *Bubo bubo*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Calandrella brachydactyla*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite della Regione Veneto – Sezione Pianificazione territoriale strategica e cartografia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 18.03.2019

.....
10/1000